

251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

- - - - -

Art. 251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è

251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

251 Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 138 (Annullamento del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31477 del 05/12/2018 \(Rv. 651894 - 01\)](#)

Giudizio di omologazione del concordato preventivo - Udienza fissata anche per l'esame della segnalazione del commissario ex art. 173 l.fall. - Accertamento del compimento di atti di frode - Revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, non seguita dalla dichiarazione di fallimento -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello